

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1877

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazione della composizione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Come la Camera sa, nella tornata di ieri si giunse fino a tutto l'articolo 6. Viene ora in discussione l'articolo 7 del quale darò lettura:

« Sarà con un decreto reale provveduto alla ripartizione delle varie attribuzioni del Consiglio superiore fra il Consiglio plenario e la Giunta di esso.

« Però spetteranno segnatamente a tutto il Consiglio le relazioni periodiche sullo stato dei vari rami d'istruzione del regno, colle opportune osservazioni e proposte, gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre, come nell'ultimo comma dell'articolo 2, i giudizi sui mancamenti e le colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione.

« Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. »

L'onorevole Nocito propone un articolo 7 che in parte è un emendamento a quello di cui ho dato lettura, e in parte è un articolo nuovo.

Nell'articolo 7, di cui ho dato lettura, fra le attribuzioni del Consiglio superiore, vi sono i giudizi dei mancamenti imputati ai professori; di questi giudizi fa menzione anche l'articolo proposto dall'onorevole Nocito.

Lo leggo:

« Il Consiglio superiore giudica dei mancamenti imputati ai professori delle Università, delle scuole secondarie classiche e tecniche, delle normali e delle magistrali, se le colpe sieno tali da meritare la deposizione o la sospensione.

« Può tuttavia il ministro in caso d'urgenza o per fare cessare un grave scandalo, sospendere d'autorità propria un professore sino a provvedimento da emanarsi dal Consiglio superiore.

« Il Consiglio superiore conosce pure in via d'appello della esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti delle Università. »

Domando alla Commissione se accetta quest'articolo dell'onorevole Nocito.

ERCOLE. (*Presidente della Giunta*) La Commissione non accetta che una parte sola di questo articolo aggiunto, cioè quella che toglie al ministro il diritto di presiedere il Consiglio quando è radunato per esercitare la sua giurisdizione disciplinare.

COPPINO, *ministro per l'istruzione pubblica.* L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ercole, lei confonde l'articolo che ho letto cogli altri.

ERCOLE. (*Presidente della Giunta*) Io ho parlato dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Nocito.

PRESIDENTE. Gli articoli sono tre, io ho letto il settimo ed è su questo che richiamo l'attenzione della Commissione.

ERCOLE. (*Presidente della Giunta*) L'onorevole Nocito ha presentato un articolo aggiuntivo firmato da lui, ed io ho detto che dell'articolo aggiunto la Commissione ne accetta solamente una parte.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Nocito ha presentati tre articoli; non facciamo confusione.

ERCOLE. (*Presidente della Giunta*) Mi lasci dire, onorevole presidente.

Io ho detto che dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Nocito, la Commissione accetta soltanto che il Consiglio superiore non sia presieduto dal ministro...

PRESIDENTE. Io non conosco che gli articoli stampati.

NOCITO. Sono precisamente gli articoli stampati.

PRESIDENTE. Ma lei abbandona gli articoli 8 e 9.

NOCITO. Ma no, che non posso abbandonarli.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'articolo 7 del progetto della Commissione basandosi sopra le attribuzioni del Consiglio superiore quali sono nella legge Casati ha creduto conveniente determinare quelle che debbono essere riservate all'Assemblea plenaria; e fra questa ha voluto riservare principalmente quelle che rispondono al grande e proprio ufficio del Consiglio superiore quello di essere la magistratura che giudichi le colpe dei professori universitari.

L'onorevole Nocito con la sua aggiunta all'articolo 7 estende le giurisdizioni del Consiglio superiore. Il Consiglio superiore per la legge attuale, che è in vigore dal 1859; è giudice assoluto nelle questioni che riguardano il personale dell'insegnamento superiore; la sua sentenza deve essere accettata dal ministro. Nelle questioni invece che riguardano il personale dell'insegnamento secondario dà un parere al quale il ministro è in facoltà anche di non accostarsi.

L'onorevole Nocito ora vorrebbe estendere la